



COMUNE DI TAGLIO DI PO

Provincia di Rovigo

Bando di Concorso per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Il Comune di TAGLIO DI PO, indice il presente Bando di Concorso per l'anno 2016 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di TAGLIO DI PO nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale n. 10 del 02.04.1996, modificata con L.R. n. 14 10/05/1997 e con L.R. n. 18 del 10/08/2006 e successive integrazioni e modifiche.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tuttora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste nel presente Bando pena l'esclusione dalla graduatoria.

1) Requisiti per l'assegnazione (art. 2 L.R. n. 10/1996, mod. con L.R.14/1997 e con L.R. 18 del 10/08/2006)

I richiedenti conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 10/96 e L.R. 18 del 10.08.2006 per conseguire l'assegnazione di un alloggio E.R.P. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini italiani;
- a bis)** cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a ter)** titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 08/01/2007 n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- a quater)** titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19/11/2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".
- a quinquies)** stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 25-07-1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di TAGLIO DI PO, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parte di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo non sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a Euro 24.776,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La riduzione si applica per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.
In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in un'altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede del servizio ed il comune cui si riferisce il bando, non superi, quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare quale Comune prescelto il Comune di TAGLIO DI PO in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza nel termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 7 L.R. 10/96 modificato con L.R. 14/97 e L.R. 18 del 10/08/2006).

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:
 - con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
 - con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3;
 - con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;
- nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore ai sessanta anni: punti 1;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatori di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5;
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
- nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2;
- nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- coppie che abbiano contratto matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- condizioni stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 25-08-2016 in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio;

le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del presente paragrafo non sono tra loro cumulabili;

b) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a:
 - abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto

dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;

- coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2;
 - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
 - presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;
- la condizione di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;
- situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
 - da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
 - abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
 - richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero i richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5;
- Le condizioni di cui ai numeri 1.1 e 2.2 della presente lettera non sono tra loro cumulabili.
- per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 10/96, modificata con L.R. 14/97 e L.R. n. 18 del 10/08/2006.

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

Compilazione della domanda in bollo redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di TAGLIO DI PO (Ufficio Servizi Sociali).

A seconda delle condizioni lavorative o di reddito i documenti obbligatori sono i seguenti:

- fotocopia mod. CU, Unico o 740 e relativa fotocopia della ricevuta di presentazione all'Ufficio Imposte Dirette o al Comune;
- dichiarazione sostitutiva di dissocupazione da cui risulti il periodo di inattività relativa all'anno 2015;
- certificato di studio per i figli che frequentano corsi di studi oltre la scuola dell'obbligo;
- in assenza di documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti nel 2015;
- certificato catastale nel caso di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili residenziali;

Con la partecipazione al Bando gli aspiranti assegnatari autorizzano, per quanto necessario ai sensi della Legge 675/96, il trattamento, la verifica e la pubblicazione dei dati personali, anche "sensibili", contenuti nelle domande di assegnazione e nelle documentazioni ad esse allegate. Il trattamento dei dati avverrà da parte della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9 della legge 675/96 e per le sole finalità previste dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

4) Documenti indispensabili per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

- Certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- Dichiarazione sostitutiva per i nubendi;
- Certificato che attesti la presenza di portatori di handicap o di anziani nel nucleo familiare rilasciato da parte di organi competenti;
- Certificato che attesti la condizione di emigrato;
- Dichiarazione di versamento GESCAL oppure lettera di licenziamento o documento che disponga la cassa integrazione;
- Provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio.

5) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno pervenire al Comune di TAGLIO DI PO - Ufficio Servizi Sociali - corredate dai documenti previsti ai precedenti punti 3) e 4) entro il **29-10-2016** per i richiedenti in Italia ed entro il **14-11-2016** per i richiedenti all'estero.

6) Formazione delle graduatorie.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione appositamente istituita, formerà e renderà pubblica la graduatoria che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla commissione per l'assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Taglio di Po - Ufficio Casa.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini il Comune di Taglio di Po trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n. 10/96, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati allo stesso. Per gli emigranti all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data dell'invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando integrativo ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/96, modificata con L.R. 14/97 e L.R. n. 18 del 10/08/2006.

7) Assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2. Il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. 10/1996, modificato con L.R. n. 14/97 e L.R. n. 18 del 10/08/2006, viene applicato con le modalità previste dalla stessa.

**Il Sindaco
dott. Francesco Siviero**

Taglio di Po, lì 29 Settembre 2016